

AGEVOLAZIONI

Agricoltura: nuove opportunità dai certificati bianchi

di Luigi Scappini

L'[articolo 48 D.L. 34/2019](#) (c.d. **Decreto crescita**) è intervenuto sul **comparto energetico** e, nello specifico, con i **commi da 1-bis a 1-quater** ha modificato le **regole** secondo le quali i **progetti di efficienza energetica** tramite utilizzo di **fonti rinnovabili** per usi non elettrici rientrano nel meccanismo per l'erogazione dei Tee (**Titoli di efficienza energetica**), più comunemente chiamati "**certificati bianchi**", introdotti con l'[articolo 10, D.M. 20.07.2004](#) e disciplinati da ultimo con il [D.M. 11.01.2017](#), adottato ai sensi dell'[articolo 7, comma 5, D.Lgs. 102/2014](#).

L'[articolo 6, comma 4, D.M. 11 gennaio 2017](#), in particolare, stabilisce che tali **progetti** sono ammessi al meccanismo di **assegnazione** dei **certificati bianchi** solamente **per la parte** relativa alla **capacità di incrementare l'efficienza energetica** e di generare dei **risparmi di energia** non rinnovabile.

I **certificati bianchi** rappresentano dei **titoli negoziabili sul mercato** e che sono rappresentativi dei risparmi energetici nell'utilizzo finale dell'energia.

La **negoziabilità** di tali **certificati** deriva dall'obbligo, sussistente in capo ai distributori di energia e gas naturale con più di 50.000 clienti finali, di ottenere ogni anno un **risparmio di energia primaria**.

Per adempiere a tale obbligo, tali soggetti possono, alternativamente, procedervi o **realizzando direttamente** o **a mezzo di controllate**, i progetti di efficienza energetica, o **andando ad acquistare sul mercato i titoli rappresentativi del risparmio** (i certificati bianchi).

Il **Decreto crescita**, come anticipato, interviene andando a modificare i parametri di accesso al meccanismo di erogazione dei **certificati bianchi**.

Il **comma 1-bis** stabilisce, nello specifico, che il **risparmio** ai fini dell'**ammissione** al **meccanismo** viene determinato:

1. in base all'**energia non rinnovabile sostituita** rispetto alla situazione di *baseline*, per i **progetti** che prevedono la **produzione** di energia tramite **fonte solare, aerotermica**, da **bioliquidi sostenibili**, da **biogas** e dalle **biomasse** ricomprese nella **Tabella 1-A del D.M. 06.07.2012**;
2. in base all'**incremento dell'efficienza energetica** rispetto alla situazione di *baseline* in tutti gli **altri casi**.

Indubbio è il vantaggio che si ottiene in termini di conteggi ai fini dell'assegnazione dei **certificati bianchi** nel caso in cui si investa in un **impianto a biomasse**, in quanto **tutta l'energia non rinnovabile sostituita viene inserita nel conteggio**.

Gli **impianti a biomasse fino a 2 MW termici**, ai sensi del successivo **comma 1-ter** dell'[articolo 48 D.L. 34/2019](#), devono rispettare i **limiti di emissione in atmosfera** e le modalità di misurazione come individuate dal [D.M 16.02.2016](#).

La **novità** sopra individuata è di sicuro **appeal** per le **imprese agricole** che potranno direttamente o a mezzo di una E.S.Co. (*energy service company*) procedere alla **presentazione dei progetti** e in tal modo vedersi **assegnati i certificati bianchi** in ragione dell'effettivo risparmio ottenuto che, nel caso di primo intervento, sarà rappresentato dal **100% dell'energia sostituita**.

In tal modo l'**imprenditore agricolo**, una volta ottenuti i certificati bianchi, potrà procedere alla loro **vendita sul GME**.

Da un punto di vista **Iva**, la **cessione** dei certificati bianchi è riconducibile a una prestazione di servizi ai sensi dell'[articolo 3 D.P.R. 633/1972](#), con applicazione dell'**aliquota** ordinaria del **22%**, con obbligo di separazione delle attività ai sensi dell'[articolo 36 D.P.R. 633/1972](#).

A tal fine, infatti, si ricorda come l'[articolo 34, comma 5, D.P.R. 633/1972](#) stabilisca che *“Se il contribuente, nell'ambito della stessa impresa, ha effettuato anche **operazioni imponibili** diverse da quelle indicate nel comma 1, queste sono **registrate distintamente e indicate separatamente in sede di liquidazione periodica e di dichiarazione annuale**”*.

Tuttavia, si rileva come **tali operazioni** devono avere il carattere dell'**occasionalità** e dell'**accessorietà** all'attività agricola svolta.

Al contrario, se in esse si riscontra una **sistematicità** e **organizzazione**, si è in presenza di una attività diversa che deve essere gestita con **contabilità separata**, fattispecie che si verifica nel caso di cessione dei certificati bianchi sul mercato elettrico.

Ai fini dell'**imposizione diretta**, la cessione rappresenta un'integrazione di **ricavi** assimilabile a un contributo in conto esercizio.

Nel caso di soggetto operante in agricoltura, come confermato dall'Agenzia delle entrate con la **consulenza giuridica n. 954-21/2014 del 15.05.2015**, i **ricavi** dalla cessione dei certificati bianchi trovano piena copertura nel **reddito agrario** di cui all'[articolo 32 Tuir](#), come previsto per i certificati verdi con la [circolare AdE 32/E/2009](#).

Tuttavia, tale affermazione **non** può essere pacificamente accolta **quando** l'imprenditore agricolo **non opera esclusivamente nei limiti** di cui all'[articolo 32 Tuir](#) o ancora quando sia un soggetto che solamente **su opzione** determina il reddito secondo le regole di cui sopra.

In tal caso si dovrà fare particolare attenzione, in quanto bisognerà **attribuire i ricavi dei certificati bianchi alle singole componenti dell'attività** in modo da ricondurli a **corretta tassazione**.

Tali casistiche si manifestano soprattutto in quelle **aziende agricole che maggiormente possono avere interesse a sostituire l'approvvigionamento ordinario** di energia con una fonte rinnovabile in quanto aziende ad intensa trasformazione (ad esempio i **caseifici** e le **cantine**), o che fruiscono in misura consistente di energia per la loro produzione (**vivai**) per i quali le biomasse rappresentano un **sistema per abbattere i costi di gestione**.

Seminario di specializzazione

L'IMPRESA AGRICOLA: PROFILI CIVILISTICI E FISCALI

[Scopri le sedi in programmazione >](#)